

Regolamento per il conferimento di Contributi
economici socio – assistenziali
e per Funerali di povertà di persone indigenti

COMUNE DI VOGHIERA

ART. 1	OGGETTO DEL REGOLAMENTO
ART. 2	FINALITA'
ART. 3	AMBITO DI APPLICAZIONE
ART. 4	CRITERI GENERALI PER L'AMMISSIONE AI BENEFICI ECONOMICI
ART. 5	MODALITA' DI AMMISSIONE AI CONTRIBUTI E CRITERI DI ESCLUSIONE
ART. 6	SOSPENSIONE
ART. 7	CONTRIBUTI DI SOLIDARIETA'
ART. 8	SCONTI PER UTENTI REFEZIONE E/O TRASPORTO SCOLASTICO
ART. 9	CONTRIBUTO INTEGRAZIONE RETTA IN STRUTTURE PER ANZIANI
ART. 10	FUNERALI DI POVERTA'

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI CONTRIBUTI ECONOMICI SOCIO – ASSISTENZIALI E FUNERALI DI POVERTA' PER PERSONE INDIGENTI

ART. 1 Oggetto

Il presente Regolamento Comunale disciplina i criteri per l'accesso, la gestione e l'erogazione di interventi economici di assistenza sociale, finalizzati a prevenire, superare o ridurre le condizioni di bisogno di singoli o famiglie derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia.

I contributi di cui sopra vengono attribuiti dal Comune nell'esercizio delle proprie funzioni di assistenza sociale.

Il Comune nella predisposizione del bilancio di previsione, provvede annualmente allo stanziamento delle risorse per l'assistenza sociale.

ART. 2 Finalità

Gli interventi socio-assistenziali di natura economica hanno l'obiettivo di contrastare la povertà e l'emarginazione sociale attraverso percorsi personalizzati, condivisi con i destinatari degli interventi, finalizzati al superamento o alla riduzione dello stato di disagio socio-economico e laddove l'insufficienza del reddito dei singoli o delle famiglie determini condizioni economiche tali da non garantire il soddisfacimento dei bisogni primari.

Tale integrazione deve considerarsi un supporto temporaneo alle famiglie in difficoltà, in una prospettiva di recupero e reintegrazione sociale, oltre che stimolare l'autosufficienza per evitare la cronicizzazione della dipendenza assistenziale.

L'adozione dell'intervento economico nell'ambito di un "progetto" definito consensualmente tra il servizio sociale territoriale e il cittadino, dovrà altresì caratterizzare ogni intervento ed adozione posta in essere, in vista del superamento della situazione di bisogno.

Gli interventi del Regolamento vanno ad affiancare il più articolato sistema di provvidenze economiche erogate da altri soggetti pubblici e privati che, a vario titolo, supportano i singoli o nuclei familiari

L'esercizio delle funzioni di assistenza sociale è finalizzato, a puro titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) a prevenire e rimuovere situazioni di bisogno, di abbandono, di emarginazione e di disagio sociale;
- b) a favorire il mantenimento ed il reinserimento del cittadino nel proprio nucleo familiare, ovvero l'inserimento in altro luogo idoneo, e comunque nel proprio normale ambiente di vita;
- c) a garantire esequie decorose, nel rispetto delle tradizioni locali, a persone decedute indigenti

ART. 3
Ambito di applicazione

Le funzioni di assistenza sociale sono realizzate mediante:

- a) intervento di sostegno economico diretto all'interessato e/o al nucleo familiare;
- b) l'assistenza domiciliare esercitata tramite l'ASP – Centro Servizi alla Persona di Ferrara
- c) integrazione retta in strutture socio assistenziali

ART. 4
Criteri generali per l'ammissione ai benefici economici

Sono ammessi i nuclei familiari o le persone sole che, alla data della presentazione della domanda, versino in stato d'indigenza ovvero che non raggiungano un reddito, familiare, annuale sufficiente al sostentamento.

In tale caso occorre verificare che i richiedenti non abbiano parenti tenuti agli alimenti (art. 433 Codice Civile) o questi, di fatto, non vi provvedano o risultino a loro volta in condizioni di indigenza al momento della presentazione della domanda.

Importante criterio di selezione è costituito dalla eventualità che il richiedente sia già destinatario di altre tipologie di intervento da parte di altri Enti Pubblici.

In tal caso, secondo i criteri ispiratori del D.M. 16 dicembre 2014 n. 206 che istituisce il casellario dell'assistenza presso l'INPS, eventuali interventi avranno carattere d'urgenza e di complementarità evitando casi di sovrapposizione.

ART. 5
Modalità di ammissione ai contributi e criteri di esclusione

L'ammissione ai contributi è disposta con deliberazione della Giunta Comunale, su richiesta dell'interessato eventualmente corredata dal parere del Servizio Sociale Professionale dell'ASP, quando presente

Fruiscono del contributo assistenziale – prioritariamente – i cittadini che hanno la residenza nel Comune da almeno 12 mesi e si trovano in difficoltà economiche e sociali e/o versino in uno stato di disagio materiale o morale.

ESCLUSIONI

Sono esclusi i richiedenti che:

- a) si trovino in posizione debitoria nei confronti dell'amministrazione comunale (morosità per posizioni tributarie, scolastiche e di assistenza). Le prestazioni economiche possono essere attivate

- solo ed esclusivamente nel caso in cui esista impegno al rientro sottoscritto e rispettato e qualora l'assistente sociale abbia accertato lo stato di bisogno;
- b) abbiano rifiutato offerte di lavoro di qualsiasi durata proposte attraverso i servizi mirati, attivati in forma associata a livello territoriale, finalizzati all'inserimento lavorativo, salvo che per impedimenti di forza maggiore regolarmente documentati;
 - c) non abbiano dichiarato l'immediata disponibilità al lavoro al Centro per l'impiego;
 - d) abbiano presentato dichiarazioni reddituali discordanti rispetto a quelle risultanti dalle relazioni redatte da parte del servizio sociale professionale;
 - e) usufruiscano già dei medesimi servizi, agevolazioni, rimborsi erogati da altri enti;
 - f) pur in possesso di requisiti, rifiutano in tutto o in parte il progetto così come predisposto dal servizio sociale professionale del Comune;
 - g) non presentino la dichiarazione richiesta dagli uffici preposti in fase di istruttoria;
 - h) evidenzino uno stile ed un tenore di vita in manifesta incongruenza con quanto dichiarato nell'Isee;
 - i) manchino di presentarsi alle eventuali verifiche periodiche.

Non sono ammessi, inoltre, i nuclei familiari ove qualche componente risulti vittima di dipendenza (da alcol, droghe, gioco d'azzardo ecc..)

In tal caso l'ammissione al beneficio è vincolata alla dimostrazione dell'avvio di percorsi di recupero, debitamente documentati (servizio S.E.R.D. ecc..).

ART. 6

Sospensione

Il Comune si riserva la facoltà di interrompere l'erogazione qualora, a suo insindacabile giudizio, siano venute meno le condizioni per le quali il contributo era stato concesso.

ART. 7

Contributi di solidarietà

Sono ammessi ad usufruire di un contributo anche quei cittadini che abbiano momentaneamente la necessità di far fronte ad una spesa imprevista o eccezionale da sostenere per motivi di salute, di studio o di handicap anche momentaneo.

L'ammissione al contributo di solidarietà è disposta dalla Giunta Comunale previo accertamento dello stato di bisogno da parte dell'Amministrazione per mezzo dell' ASP oppure su proposta del Servizio Sociale Professionale dell'ASP, oppure su iniziativa dell'Amministrazione Comunale stessa nei casi di evidente necessità ed urgenza.

ART. 8

Sconti per utenti refezione e/o trasporto scolastico

La Giunta Comunale può concedere – in deroga al vigente Regolamento comunale per l’applicazione dell’ISEE alle prestazioni sociali agevolate – ulteriori sconti o l’esenzione dal pagamento della retta su domanda motivata da particolare e comprovato disagio economico del nucleo familiare dello studente e previo accertamento dello stato di bisogno da parte del Servizio Sociale Professionale dell’ASP

ART. 9

Contributo integrazione retta in strutture per anziani

La Giunta Comunale può concedere – in deroga al vigente “Regolamento sulla compartecipazione da parte degli utenti al costo dei servizi socio-sanitari d’assistenza domiciliare, pasti a domicilio e retta di ricovero in strutture residenziali e semiresidenziali per anziani” – contributi finalizzati al pagamento della retta alle persone ospitate presso strutture sia convenzionate che a libero mercato, su domanda/proposta motivata da parte del Servizio Sociale Professionale dell’ASP, nei casi di comprovato disagio economico e sociale dell’anziano e degli eventuali familiari tenuti agli alimenti ai sensi dell’articolo 433 del Codice Civile.

ART. 10

Funerali di povertà

1. Ambito di applicazione

Il Comune si fa carico delle spese ed organizzazione del funerale di povertà (feretro, trasporto, inumazione in campo comune di cimitero comunale o – qualora meno dispendiosa – cremazione) nei seguenti casi:

- a) per persone residenti e decedute nel territorio del Comune di Voghiera, sole ed in situazione di indigenza, prive di familiari tenuti agli alimenti ai sensi dell’articolo 433 del Codice Civile, e nel caso in cui non vi sia altro parente o altra persona che esprima volontà di provvedere in merito;
- b) per le salme di persone residenti nel Comune di Voghiera in situazione di indigenza e per le quali si è accertato lo stato di indigenza dell’intera rete familiare tenuta agli alimenti ai sensi dell’art. 433 del Codice Civile;
- c) disinteresse dei familiari.

Il disinteresse può essere:

- esplicito
- manifestato in una dichiarazione sottoscritta con apposito modulo

- implicito

- si determina con l'assenza - entro trenta giorni dal decesso – di comportamenti e attività necessarie alla sepoltura

Il Comune, in presenza di espressa volontà del defunto, si impegna a rispettare le stesse in materia di cremazione/inumazione.

2. Eventuale recupero delle somme spese

Nel caso in cui emerga successivamente l'esistenza di un'eredità per le persone per le quali il Comune si sia accollato l'onere del funerale e della sepoltura, l'Amministrazione Comunale si rivarrà della spesa sostenuta su eventuali somme appartenenti al defunto in conformità a quanto previsto dal Codice Civile e dalla normativa vigente;

Qualora il Comune abbia sostenuto le spese per funerale e sepoltura in presenza di familiari non indigenti tenuti agli alimenti ai sensi dell'articolo 433 del Codice Civile non conosciuti al momento, provvederà al recupero delle somme nei loro confronti.

Il familiare tenuto è individuato nel primo tra quelli viventi secondo l'ordine progressivo indicato nel predetto articolo 433.

3. Interventi a favore di presenti occasionali

Gli interventi di assistenza economica possono essere estesi anche ai non residenti ed agli stranieri occasionalmente presenti o dimoranti o di passaggio nel territorio comunale, qualora gli stessi si trovino in situazioni di bisogno tali da richiedere interventi urgenti e indifferibili e fatta salva la successiva rivalsa nei confronti di altri Enti eventualmente competenti.

4. Servizi previsti

Il funerale gratuito è svolto in una forma che ne garantisce il decoro e comprende i seguenti servizi:

- servizio funebre (fornitura della cassa, trasporto del feretro dal luogo di decesso al luogo scelto per l'onoranza funebre e poi al luogo di destinazione sul territorio comunale)
- sepoltura in campo comune o cremazione incluso l'eventuale conferimento delle ceneri nel cinerario comune
- disbrigo delle pratiche inerenti comprese quelle per l'eventuale affidamento o dispersione delle ceneri.

Quando siano riferibili a defunto indigente e appartenente a famiglia bisognosa o per il quale vi sia disinteresse da parte dei familiari, sono gratuiti e posti in carico al Comune anche l'esumazione ordinaria eseguita d'ufficio e il conferimento dei resti ossei nell'ossario comune.